



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1025/12 depositato il 15/05/2012
- avverso AVVISO DI PAG. n° 90020120014317642000 CAN. SCAR. ACQUE 2009 QUOTA FISSA contro: CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO difeso da: DIGREGORIO AVV. PAOLANNA PIAZZA ROMA, 25 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO
VIA SOLITO, 59 74100 TARANTO TA

difeso da:
GATTO DOTT. SSA ANNA MARIA
VIALE MAGNA GRECIA, 420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG. GENERALE

N° 1025/12

UDIENZA DEL

14/01/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1378

PRONUNCIATA IL:

14 GEN. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 APR. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

La [redacted] in persona del legale rappresentante Sig. [redacted], rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 90020120014317642000, emesso dalla Soget SpA e notificato in data 17/02/2012. Tale avviso è relativo alle aliquote fisse per spese di manutenzione impianti irrigui anno 2009 (cod. 750), richiesto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per un importo complessivo di € 3.624,37. Il ricorrente ha eccepito preliminarmente la inesistenza della notifica dell'avviso e la illegittimità del tributo 750 ed in via principale:

1. erroneità della pretesa e carenza di motivazione;
2. carenza di prova circa i benefici conseguiti essendo evidentemente non provata l'esistenza stessa delle spese di manutenzione degli impianti;
3. violazione dello statuto del contribuente;
4. omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
5. errore materiale perchè è errata la superficie presa a base per il calcolo del tributo.

Il Consorzio di Bonifica si è costituito in giudizio sostenendo la debenza del tributo, tenuto conto che le particelle indicate nell'avviso sono tutte irrigabili e sono incluse nel piano di classifica regolarmente adottato ed approvato dalla Regione Puglia.

La Soget Spa si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perchè l'atto opposto non è contemplato tra quelli previsti dall'art. 19 del D.Lgs 546/92 e nel merito il rigetto del ricorso.

In data 11/10/2012 la Commissione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione respinge la richiesta di inammissibilità presentata dalla Soget Spa ed osserva che il fatto che l'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Entrate non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 non costituisce, secondo la Corte di Cassazione, "un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato...l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 C. [redacted])", sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008)".

Passando all'esame di merito la Commissione ritiene fondato il ricorso e lo accoglie. Premesso che non è contestata dal ricorrente la inclusione dei fondi di sua proprietà nel comprensorio del Consorzio richiedente il pagamento del contributo consortile, occorre verificare la sussistenza del

Per L

relativo presupposto impositivo: al detto fine giova rilevare che l'obbligo di contribuzione è del tutto sganciato dalla mera inclusione dei fondi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica, trovando invece fondamento nella legge e, precipuamente, nei disposti normativi dell'art. 10 del R.D. 215/1933 e dell'art. 860 del codice civile.

Dai suindicati testi normativi, invero, si evince chiaramente quanto inequivocabilmente che nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica sono tenuti a contribuire i proprietari dei fondi situati entro il perimetro del comprensorio "in ragione del beneficio che ritraggono dalla bonifica".

Il presupposto impositivo ed il relativo parametro di contribuzione sono, dunque, costituiti in primo luogo dalla esistenza delle spese di manutenzione e quindi dall'effettivo beneficio ritratto dalla bonifica, vale a dire dall'apporto di una concreta utilitas traducendosi in un vantaggio di tipo fondiario incidente sulla qualità del fondo e sul relativo incremento economico. Inoltre, come ha avuto occasione di statuire uniformemente e ripetutamente anche la giurisprudenza di legittimità, per l'insorgenza dell'obbligo contributivo è necessario che il beneficio apportato al bene sia diretto e specifico, occorrendo che si sostanzi nella effettiva erogazione di un servizio e non consista nella sola esistenza fisica di un impianto astrattamente idoneo all'erogazione di un servizio.

La Commissione osserva inoltre che il contributo consortile cod. 750 è dovuto specificatamente in funzione delle spese di manutenzione effettivamente sostenute dal Consorzio, ma per le quali l'Ente non ha fornito, pur essendone onerato, alcuna prova di effettivo sostenimento. Per tutti questi motivi, e ritenendo assorbite le altre eccezioni, alcune delle quali appaiono anche fondate, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di pagamento impugnato. Condanna inoltre il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e Cap se dovute.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di pagamento impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e Cap se dovute.

Così deciso in Taranto, 14 gennaio 2015

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

